



Ministero dell'Economia e delle Finanze

Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

DIREZIONE GENERALE

Direzione per le strategie

Prot. n. 2012/ *245* /Strategie/UD

Roma 31 GEN. 2012

Ai concessionari per la raccolta dei giochi pubblici

p.c.
Agli Uffici Regionali e loro Sezioni staccate

LORO SEDI

Oggetto: disposizioni inerenti l'uso del contante.

L'articolo 49 del decreto legislativo 231/2007, e successive modifiche e integrazioni sino a giungere all'art. 12 del decreto legge 201/2011, convertito con modifiche dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, vieta "il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato **a qualsiasi titolo** tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro".

Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.

Pertanto, i prelievi/versamenti di contante sopra soglia sul proprio conto corrente, o libretto postale nominativo, o effettuati anche con carta di credito, non costituiscono automaticamente violazione dell'art. 49 citato (v. circolari MEF del 16 gennaio 2012 e del 4/11/2011).

L'importo di 1.000 euro è riferito alla somma complessiva del trasferimento. Pertanto, è vietato anche suddividere "artificiosamente" un unico importo di 1.000 euro, o superiore, in più pagamenti in contanti di importo singolarmente inferiore al limite previsto, ma relativi alla medesima transazione economica.

Si precisa che il limite dei 1.000 euro costituisce soglia per infrazione sanzionabile a partire dal 1° febbraio 2012, mentre dal 1° settembre 2011 vigeva il limite di 2.500 euro, che sostituiva il precedente limite di 5.000 euro, effettivo dal 16 giugno 2010; fino a quest'ultima data il limite era pari o superiore a 12.500 euro.

Si richiama l'attenzione sulle misure recentemente introdotte e, in relazione a tanto, si ritiene che le giocate e i pagamenti delle vincite superiori ad euro 1.000 dovranno essere effettuati esclusivamente attraverso gli strumenti di pagamento consentiti dalla norma sopra richiamata.

Si invitano inoltre i concessionari a rendere edotta la clientela attraverso opportune forme di comunicazione delle suddette novità normative indicando preventivamente anche le forme di pagamento delle vincite che saranno adottate sopra la soglia dei mille euro.

IL DIRETTORE
Antonio Tagliareri

